

Repertorio n.ro 75488.-

Raccolta n.ro 20747.-

**ATTO DI RIPETIZIONE IN FORMA PUBBLICA DI COSTITUZIONE DI ASSO-
 CIAZIONE NON RICONOSCIUTA CONCLUSA PER SCRITTURA PRIVATA**

REGISTRATO-BERGAMO TP4

REPUBBLICA ITALIANA

il 09/07/2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno

n.33858 s.1T

(29.06.2021)

€ 0,00

In Bergamo, nel mio studio in Piazzale della Repubblica n.1.

Innanzi a me dott. ERNESTO SICO, Notaio residente in Bergamo ed i-
 scritto al Collegio Notarile di Bergamo,

sono presenti i signori

- **NDIAYE ABDOULAYE**, nato a Ndiourbel (Senegal) il 10 marzo 1965, re-
 sidente in Tavernola Bergamasca (BG), Via Calchere n.7, Codice fi-
 scale NDY BLY 65C10 Z343Q, cittadino italiano;

- **THIAM EL HADJI ALIOU**, nato a Keur Madiabel (Senegal) il 13 febbra-
 io 1964, residente in Vigano San Martino (BG), Via Cimaborgo n.7,
 Codice fiscale THM LDJ 64B13 Z343G, cittadino italiano;

- **NIANE IMAME**, nato a Kaolack (Senegal) il 29 settembre 1966, resi-
 dente in Bolgare (BG), Via L. Cadorna n.4, Codice fiscale NNI MMI
 66P29 Z343Y, cittadino italiano;

- **DIOP TIDIANE**, nato a Thioyene Serigne (Senegal) il 03 aprile 1967, re-
 sidente in Calolziocorte (LC), Via Vitalba n. 34, Codice fiscale DPI
 TDN 67D03 Z343D, cittadino italiano;

- **FALL ALIOU**, nato a Santhie Amath Fall (Senegal) il 12 marzo 1976, re-
 sidente in Corte Franca (BS), Via Fornaci n.12, Codice fiscale FLL LAI
 76C12 Z343V, cittadino italiano;

	- COUNDOUL SAMBA , nato a Nguith (Senegal) il 1° giugno 1978, residente in Stezzano (BG), Via Canonici n.29, Codice fiscale CND SMB 78H01 Z343R, cittadino italiano;	
	- DIOP AMADOU , nato a Kaolack (Senegal) il 05 gennaio 1964, residente in Valmadrera (LC), Via Casnedi n.42, Codice fiscale DPI MDA 64A05 Z343G, cittadino italiano;	
	- THIAM ABDOU , nato a Fete Niebe (Senegal) il 21 dicembre 1969, residente in Bonate Sopra (BG), Via Don G. Paleni n.11, Codice fiscale THM BDA 69T21 Z343A, cittadino italiano;	
	- NIASSE IBRAHIMA , nato a Kaolack (Senegal) il 05 ottobre 1965, residente in Besana in Brianza (MB), Via Salvemini Gaetano n.6/D, Codice fiscale NSS BHM 65R05 Z343I, cittadino italiano;	
	- DRAME MAMADOU , nato a Birkelane (Senegal) il 15 novembre 1981, residente in Cavernago (BG), Via G. Verdi n.3, Codice fiscale DRM MMD 81S15 Z343I, cittadino italiano;	
	- NDIAYE MAMOUR , nato a Keur Yoro Khodi (Senegal) il 17 maggio 1963, residente in Cologno al Serio (BG), Via Marconi n.24, Codice fiscale NDY MMR 63E17 Z343A, cittadino senegalese che dichiara di conoscere la lingua italiana e pertanto di comprendere il presente atto in possesso di regolare permesso di soggiorno a lungo periodo n.ro I03582765 rilasciato dalla Questura di Bergamo in data 19 settembre 2012;	
	- COUNDOUL MOHAMED FALLOU , nato a Guediawaye (Senegal) il 15 dicembre 1986, residente in Trescore Balneario (BG), Largo Vol. del Sangue n.3, Codice fiscale CND MMD 86T15 Z343Y, cittadino senega-	

	lese che dichiara di conoscere la lingua italiana e pertanto di com-	
	prendere il presente atto in possesso di regolare permesso di soggiorno	
	a lungo periodo n.ro I14630259 rilasciato dalla Questura di Berga-	
	mo in data 10 giugno 2019;	
	- TALL ABDOULAYE , nato a Nguith (Senegal) il 10 aprile 1974, residen-	
	te in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Capitano Vitali n.3, Codice fi-	
	scale TLL BLY 74D10 Z343B, cittadino senegalese che dichiara di co-	
	nosocere la lingua italiana e pertanto di comprendere il presente atto	
	in possesso di regolare permesso di soggiorno a lungo periodo n.ro	
	I11021513 rilasciato dalla Questura di Bergamo in data 27 giugno	
	2016;	
	- DIAW LAMINE , nato a Ndiaguene (Senegal) il 03 aprile 1966, residen-	
	te in Bonemerse (CR), Via Malcantone n.2/D, Codice fiscale DWI	
	LMN 66D03 Z343M, cittadino senegalese che dichiara di conoscere	
	la lingua italiana e pertanto di comprendere il presente atto in pos-	
	sessso di regolare permesso di soggiorno a lungo periodo n.ro	
	I106523736 rilasciato dalla Questura di Cremona in data 02 febbraio	
	2015.	
	Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:	
	premeso	
	- che i sopra costituiti sono gli unici soci della associazione non rico-	
	nosciuta denominata " JAMHIYATU ANSARU DINE ITALIA ONLUS " in si-	
	gla " JADI ONLUS " con sede in Valmadrera (LC), Via Casnedi n.42, co-	
	stituita con scrittura privata in data 25 febbraio 2017 e registrata a	

	Lecco il 05 maggio 2017 al n.ro 899 Serie 3, avente come oggetto lo	
	svolgimento di attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi re-	
	golarmente retta dallo Statuto parimenti registrato;	
	- che la suddetta associazione è già dotata:	
	* di codice fiscale 95142900166;	
	* di conto corrente accesso presso la Banca Unicredit;	
	* di autocertificazione e mantenimento associazione ODV giusta rice-	
	vuta di protocollo MD 29 REV. 04 del 08.10.2020;	
	- che è iscritta all'Agenzie delle Entrate nell'elenco iscritti enti del vo-	
	lontariato anno 2020 di tipo A;	
	- che il Presidente e legale rappresentante dell'Ente è il signor Diop A-	
	madou sopra costituito;	
	- che l'attuale Consiglio Direttivo in carica è composto come segue:	
	* Amadou DIOP, quale Presidente;	
	* Abdoulaye NDIAYE, quale Vice Presidente;	
	* Imame NIANE, quale Commissario Generale incarico ai conti;	
	* Tidiane DIOP, quale Tesoriere Generale;	
	* Aliou FALL, quale Commissario Sociale;	
	* Samba COUNDOUL, quale Segretario Generale;	
	* Abdou THIAM, quale Commissario Cultura;	
	* Ibrahima NIASSE, quale Commissione dei Saggi;	
	* Mamadou DRAME, quale Commissione d'Organizzazione;	
	* Mohamed Fallou COUNDOUL, quale Vice Commissario Generale in-	
	carico ai conti;	
	- che in considerazione della mancanza di indicazione delle genera-	

	lità dei soci con relativa cittadinanza e/o permesso di soggiorno,	
	nonché per le imprecisioni relative alle formalità in ordine alle sotto-	
	scrizioni finali da effettuare in modo completo con identificazione	
	dell'identità in modo completo ed infine allo scopo di rendersi acqui-	
	rente di bene immobile in Comune di Albano Sant'Alessandro (BG)	
	con prossimo atto notarile, si rende necessario ripetere in forma pub-	
	blica l'atto di costituzione della sopra menzionata Associazione non	
	riconosciuta denominata "JAMHIYATU ANSARU DINE ITALIA ONLUS" in	
	sigla "JADI ONLUS".	
	Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale	
	i sopra costituiti confermano e ripetono in forma pubblica il consenso	
	già prestato per scrittura privata autenticata e registrata sopra cita-	
	ta in premessa alla costituzione della suddetta Associazione e pertan-	
	to espressamente dichiarano e fanno constatare all'unanimità quan-	
	to segue:	
	1) E' costituita tra i signori Abdoulaye NDIAYE, El Hadji Aliou THIAM, I-	
	mame NIANE, Tidiane DIOP, Aliou FALL, Samba COUNDOUL, Ama-	
	dou DIOP, Abdou THIAM, Ibrahima NIASSE, Mamadou DRAME, Ma-	
	mour NDIAYE, Mohamed Fallou COUNDOUL, Abdoulaye TALL e Lami-	
	ne DIAW una associazione non riconosciuta denominata "JAMHIYA-	
	TU ANSARU DINE ITALIA ONLUS" in sigla "JADI ONLUS" avente come:	
	- sede: in Valmadrera (LC), Via Casnedi n.42;	
	- durata: illimitata;	
	- scopo: attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi;	
	- codice fiscale 95142900166;	

	- iscrizione all'Agenzie delle Entrate nell'elenco iscritti enti del volontariato anno 2020 di tipo A.	
	2) L'Associazione ha carattere volontario, ha durata illimitata, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro.	
	3) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	4) I suddetti comparenti Amadou DIOP, Abdoulaye NDIAYE, Imame NIANE, Tidiane DIOP, Aliou FALL, Samba COUNDOUL, Abdou THIAM, Ibrahimia NIASSE, Mamadou DRAME e Mohamed Fallou COUNDOUL, rassegnano le proprie dimissioni immediate, che vengono accettate.	
	5) L'Associazione, in considerazione delle dimissioni dell'attuale Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, sarà amministrata da un nuovo Consiglio Direttivo, inizialmente composto da 9 (nove) membri, che durerà in carica per 3 (tre) anni e al quale sono conferiti i poteri di cui all'art. 16) dell'allegato statuto.	
	Quali componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati 9 (nove) membri e precisamente i suddetti Comparenti signori:	
	* Amadou DIOP, quale Presidente;	
	* Abdoulaye NDIAYE, quale Vice Presidente;	
	* Samba COUNDOUL, quale Segretario;	
	* Tidiane DIOP, quale Tesoriere;	
	* Mamour NDIAYE, quale Tesoriere aggiunto;	
	* Abdoulaye TALL, Lamine DIAW, Abdou THIAM e Imame NIANE, quali Consiglieri;	
	i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche.	

	nonché che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità	
	o ineleggibilità eventualmente previste dalla legge e che resteranno	
	in carica un triennio.	
	6) I costituiti all'unanimità convengono di modificare la denominazio-	
	ne sociale in "JAMHIYATU ANSARU DINE ITALIA ODV" in breve "JADI	
	ODV" .	
	7) I costituiti all'unanimità pertanto dichiarano di adottare un nuovo	
	testo modificato, integrato ed aggiornato alla normativa in vigore	
	"D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117" e smi (Codice del Terzo Settore), che si alle-	
	ga al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante	
	e sostanziale, avendolo io Notaio letto ai Comparenti, dagli stessi ap-	
	provato e con me sottoscritto.	
	8) I costituiti conferiscono al signor Amadou DIOP tutte le più ampie	
	facoltà per rappresentare legalmente l'Associazione in ogni atto ed	
	a svolgere tutte le formalità e pratiche necessarie per il tesseramen-	
	to degli Associati, nonché quelle dipendenti e conseguenti al presen-	
	te atto per la legale esistenza dell'Associazione.	
	Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico del-	
	la Associazione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho data lettura	
	ai Comparenti che approvandolo pienamente con me Notaio lo sot-	
	toscrivono.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano	
	consta di numero tre fogli per otto facciate intere e quanto alla no-	
	na scritta sin qui.	

	F.to: Abdoulaye Tall	
	" : Ndiaye Abdoulaye	
	" : Abdou Thiam	
	" : Diaw Lamine	
	" : Fall Aliou	
	" : Thiam El Hadji Aliou	
	" : Niane Imame	
	" : Coundoul Samba	
	" : Mamadou Drame	
	" : Diop Tidiane	
	" : Mohamed Fallou Coundoul	
	" : Ndiaye Mamour	
	" : Niasse Ibrahima	
	" : Amadou Diop	
	" : Ernesto Sico Notaio (luogo sigillo)	
	* * *	
	Allegato "A" al n.ro 75488/20747 Repertorio	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO	
	ART.1	
	DENOMINAZIONE	
	1. E' costituita con la forma giuridica dell'Organizzazione non ricono-	
	sciuta, un'organizzazione di volontariato denominata "JAMHIYATU	
	ANSARU DINE ITALIA ODV" in breve "JADI ODV" , Ente del Terzo settore	
	8	

	come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117	
	e smi (Codice del Terzo Settore).	
	ART. 2	
	SEDE	
	1. L'organizzazione ha sede in VALMADRERA (LC), Via Casnedi n.42.	
	ART. 3	
	OGGETTO - SCOPO	
	1. L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare scopo	
	dell'organizzazione è lo svolgimento delle seguenti attività:	
	ai sensi dell'articolo 5 Codice Terzo Settore lettera i):	
	* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle atti-	
	vità di interesse generale di cui al presente articolo;	
	ai sensi dell'articolo 5 Codice Terzo Settore lettera u):	
	* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifi-	
	cazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	ai sensi dell'articolo 5 Codice Terzo Settore lettera w):	
	* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse ge-	
	nerale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità	

	e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di	
	cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	
	2007, n. 244;	
	2. Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al preceden-	
	te comma 1, l'organizzazione svolge prevalentemente in favore di	
	terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari	
	associati, le seguenti attività:	
	a) unire tutti i cittadini senegalesi, italiani e di qualsiasi nazionalità en-	
	trambi i sessi di Lecco, Bergamo, Como, Milano e quelli presenti in al-	
	tre parti della penisola, creare tra loro dei legami d'intesa, di coope-	
	razione, solidarietà e fraternità;	
	b) contribuire al rispetto e alla conoscenza reciproca tra i suoi mem-	
	bri attraverso la pratica d'attività d'istruzione, d'educazione, d'infor-	
	mazione e culturali;	
	c) impegnarsi attivamente allo sviluppo economico, sociale e sanita-	
	rio del loro paese;	
	d) organizzare conferenze, seminari di studio, canti religiosi ed incon-	
	tri nelle ricorrenze religiose; promuovere iniziative per la promozione	
	dei prodotti dell'artigianato del paese d'origine, nonché di cucina lo-	
	cali e quant'altro utile per contribuire alla creazione di una società in-	
	terculturale, e all'integrazione dei suoi membri nella società italiana.	
	3. L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra	
	indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in con-	

	formità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117	
	(Codice del Terzo Settore).	
	TITOLO II	
	ASSOCIATI - ORGANI ASSOCIATIVI	
	ART. 4	
	ASSOCIATI - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	1. Sono ammessi a far parte dell'Organizzazione tutti coloro che ne	
	condividono gli scopi e le finalità. L'organizzazione è costituita da un	
	numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di	
	volontariato.	
	2. E' possibile l'ammissione, come associati, di altri Enti del Terzo Setto-	
	re o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia su-	
	periore al 50% del numero delle organizzazione di volontariato.	
	3. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del	
	Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di	
	ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli	
	associati.	
	4. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio diretti-	
	vo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dal-	
	la presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'inte-	
	ressato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibe-	
	ra di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in oc-	
	casiona della loro successiva convocazione.	
	5. Qualora sia richiesto, a norma del presente Statuto, il pagamento	

	di una quota associativa, il Consiglio Direttivo può subordinare l'am-	
	missione all'organizzazione al pagamento della quota fissata per	
	l'anno nel corso del quale è stata presentata la domanda di ammis-	
	sione. In questo caso la qualifica di associato si acquista col versa-	
	mento della quota associativa.	
	6. Chiunque aderisca all'organizzazione può in qualsiasi momento no-	
	tificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio	
	del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio riceva la	
	notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun	
	rimborso neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno nel cor-	
	so del quale avviene il recesso stesso.	
	ART. 5	
	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	1. La qualifica di associato si perde per dimissioni ovvero, qualora sia	
	richiesto, a norma del presente Statuto, il pagamento di una quota	
	associativa, per mancato versamento della quota annua nei termini	
	fissati dal Consiglio Direttivo.	
	2. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi	
	posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può es-	
	sere escluso dall'organizzazione con delibera del consiglio direttivo.	
	L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica	
	del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motiva-	
	zioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'asso-	
	ciato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che	
	sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso	

	la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.	
	ART. 6	
	DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
	1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.	
	2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto e/o la legge prevedono per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.	
	3. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonchè alle assemblee che l'Organizzazione indice, con facoltà di assumere la parola.	
	4. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.	
	5. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione.	
	ART. 7	
	LIBRI DELL'ORGANIZZAZIONE	
	1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'organizzazione deve tenere:	
	a) il libro degli associati;	

	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui	
	devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	e dell'organo di controllo, se nominato.	
	2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del	
	Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenu-	
	ti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'organizzazione, fa-	
	cendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.	
	TITOLO III	
	ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
	ART.8	
	CONVOCAZIONE	
	1. L'assemblea è composta da tutti gli associati.	
	2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazio-	
	ne del bilancio.	
	3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	4. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, previa delibe-	
	razione del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede del-	
	l'Organizzazione, mediante avviso contenente l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato me-	
	diante affissione presso la sede dell'Organizzazione e sua comunica-	
	zione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei	
	(compresa la consegna diretta o la trasmissione mediante posta elet-	

	tronica), e ciò almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea, entro 30 (trenta)	
	giorni da che ne è stata fatta richiesta, quando ne è fatta domanda	
	da almeno i 2/5 degli associati e nella domanda sono indicati gli ar-	
	gomenti da trattare.	
	ART. 9	
	ASSEMBLEA ORDINARIA	
	1. L'assemblea ordinaria:	
	a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;	
	b) nomina l'organo di controllo, se tale nomina è obbligatoria ai sen-	
	si di legge	
	b) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se	
	tale nomina è obbligatoria ai sensi di legge;	
	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associati-	
	vi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati nel caso di loro opposizione;	
	f) delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio	
	Direttivo a fronte di apposita richiesta da parte dell'interessato;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) delibera in ordine all'istituzione di quote associative annuali (de-	
	mandando la determinazione del loro importo al Consiglio Direttivo);	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo	
	o dallo statuto alla sua competenza.	
	2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	

	all'anno.	
	ART. 10	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	1. L'Assemblea straordinaria delibera:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'organizzazione, in conformità al disposto dell'art. 42bis del cod. civ.	
	ART. 11	
	DIRITTO DI VOTO E DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA	
	1. Hanno diritto di voto e quindi di intervenire alle assemblee tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	2. Ciascun associato ha un voto. Coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della organizzazione debbono astenersi dal voto. In caso contrario trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2373 c.c.	
	3. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
	4. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo, se nominato, al revisore legale dei conti, se nominato, ed a eventuali dipendenti dell'organizzazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre associati.	
	5. E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomuni-	
	16	

	cazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.	
	6. E' ammessa anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità da stabilirsi nell'apposito regolamento dei lavori assembleari.	
	7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.	
	ART. 12	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente la metà degli associati; tuttavia trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	2. L'assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.	
	3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti.	
	4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.	
	5. Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche associative che avverranno per schede segrete.	
	ART. 13	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE	

	1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi	
	l'Assemblea nomina il proprio Presidente.	
	2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario	
	dell'assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà fir-	
	mato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o	
	impedimento l'Assemblea nominerà il segretario. Per le delibere per	
	le quali sia prescritta la forma dell'atto pubblico il verbale sarà redat-	
	to da un Notaio.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea, anche se redatte per atto pubbli-	
	co, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle adunan-	
	ze.	
	In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto	
	favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito li-	
	bro dei soci.	
	4. Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci annuali devono rima-	
	nere depositati presso la sede dell'Organizzazione a disposizione di	
	tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nel-	
	le Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell'Organiz-	
	zazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere conse-	
	gnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.	
	TITOLO IV	
	CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE	
	ART. 14	
	COMPOSIZIONE E DURATA	

	1. Il consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo	
	di nove membri, secondo quanto delibererà l'Assemblea in occasio-	
	ne della nomina; tutti i componenti del Consiglio sono scelti tra le	
	persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle	
	organizzazioni di volontariato associate.	
	2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni pre-	
	viste dall'art. 2382 cod. civ.	
	3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rie-	
	leggibili.	
	4. La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	5. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive sen-	
	za giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazio-	
	ne del Consiglio stesso.	
	6. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a	
	sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo, se nomi-	
	nato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri no-	
	minati dagli associati. I Consiglieri così nominati restano in carica fino	
	alla prossima riunione dell'assemblea degli associati. Se viene meno	
	la maggioranza dei Consiglieri nominati dagli associati, quelli rimasti	
	in carica devono convocare gli associati affinché provvedano alla	
	sostituzione dei mancanti; i Consiglieri così nominati scadono insieme	
	con quelli in carica all'atto della loro nomina.	

	7. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.	
	8. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.	
	ART. 15	
	CONVOCAZIONE E DELIBERE	
	1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell'Organizzazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche con posta elettronica: spetta al segretario diramare l'avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.	
	2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.	
	4. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.	
	ART. 16	
	COMPITI DEL CONSIGLIO	
	1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione senza limitazione.	
	2. Al Consiglio compete specificatamente:	

	a) fare all'assemblea annuale la relazione sull'attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell'anno successivo;	
	b) redigere e sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio;	
	c) stabilire gli importi delle quote associative se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 9;	
	d) richiedere ed affidare agli associati compiti di ordine organizzativo;	
	e) nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;	
	f) convocare assemblee ordinarie e straordinarie;	
	g) decidere su tutte le questioni che interessano l'Organizzazione e gli associati;	
	h) promuovere e dare direttive di ogni genere.	
	ART. 17	
	COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO	
	1. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario: le cariche suddette sono onorifiche.	
	2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di segretario anche a associato che non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario avrà nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto.	
	3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell'Organizza-	

	zione anche nei rapporti con i terzi.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.	
	Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.	
	4. In caso di Consiglieri in conflitto di interesse si applicano le disposizioni dell'art. 2475ter c.c.	
	ART.18	
	PRESIDENTE	
	1. Il Presidente rappresenta l'Organizzazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea degli Associati. E' il legale rappresentante della Organizzazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza nei rapporti con i terzi ed in giudizio.	
	2. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Organizzazione.	
	3. È data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi della fondazione, dell'opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo. Detti esperti potranno presenziare, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.	
	4. In caso di necessità e di urgenza, Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio Direttivo per la	

ratifica.

ART. 19

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 20

SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali, tiene l'elenco degli associati, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei libri dell'organizzazione di cui al precedente art. 7.

TITOLO V

CONTROLLO

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati, la quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo

	collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della	
	nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da ricono-	
	scere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà	
	essere nominato il Presidente.	
	3. Nel caso di nomina obbligatoria, a sensi del precedente comma	
	1, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo	
	di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti.	
	4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono	
	rinominabili.	
	5. L'organo di controllo, quando nominato, vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-	
	tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inol-	
	tre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo	
	componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	6. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed e-	
	sercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8,	
	D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
	7. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale	
	sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di	
	telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel pre-	
	sente Statuto.	

	ART. 22	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
	2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.	
	ART. 23	
	DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla organizzazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla organizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.	
	2. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'or-	

	gano di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della de-	
	nunzia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da alme-	
	no un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve	
	agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.	
	TITOLO VI	
	BILANCIO E PATRIMONIO	
	ART. 24	
	BILANCIO	
	1. Gli esercizi dell'organizzazione si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	2. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procede-	
	re alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli	
	artt. 13, 14 e 87 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Setto-	
	re).	
	3. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea	
	degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusiva-	
	mente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad es-	
	se direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore de-	
	gli associati.	
	ART. 25	
	PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituita da:	
	a) i contributi di Enti pubblici o privati;	
	b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;	
	26	

	c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;	
	d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 9;	
	e) proventi da attività di raccolta fondi	
	f) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.	
	2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	3. Il patrimonio dell'organizzazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	4. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	5. Si applicano le disposizioni degli artt. 7 e 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
	6. Le quote associative, se previste, sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisite al patrimonio dell'organizzazione	
	TITOLO VII	
	DURATA - SCIOGLIMENTO	
	ART. 26	
	DURATA	
	27	

	La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 27	
	SCIoglimento	
	1. L'eventuale scioglimento dell'Organizzazione sarà deciso dall'As-	
	semblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordina-	
	ria.	
	2. In caso di scioglimento dell'organizzazione il patrimonio residuo è	
	devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico	
	Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio	
	2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione im-	
	posta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizio-	
	ni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto	
	non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.	
	9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
	TITOLO VIII	
	DIPENDENTI - VOLONTARI - ASSICURAZIONE	
	TITOLO IX	
	ART. 28	
	DIPENDENTI	
	1. L'Organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro au-	
	tonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero nei	
	limiti occorrenti a qualificare o specializzare la propria attività. In ogni	
	caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al	
	50% del numero dei volontari.	
	28	

	In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto	
	ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello	
	previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legisla-	
	tivo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art.	
	16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
	ART. 29	
	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	
	1. L'Organizzazione deve avvalersi, nello svolgimento delle proprie at-	
	tività, in modo prevalente (e comunque nei limiti di cui al preceden-	
	te Art. 28) di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3	
	luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono	
	la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un	
	apposito registro.	
	2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'atti-	
	vità prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente	
	stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si	
	applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio	
	2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
	3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rap-	
	porto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di	
	lavoro retribuito.	
	4. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di im-	

	piego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse	
	non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta ecce-	
	zione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2, art 13	
	DLgs 112 del 2017.	
	ART. 30	
	ASSICURAZIONE	
	1. I volontari di cui si avvale l'organizzazione devono essere assicurati	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 31	
	MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE	
	1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a	
	riunioni collegiali (assemblea degli associati, riunioni del consiglio di-	
	rettivo e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunica-	
	zione, si applica la seguente disciplina:	
	(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi spe-	
	cie (<i>audio, video, telematici, elettronici, ecc.</i>) purché sia consentito	
	effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che	
	devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a	
	chi presiede la riunione:	
	- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;	
	- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, i-	
	dentificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.	

	Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:	
	- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;	
	- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.	
	(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.	
	(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della Organizzazione o del singolo avente diritto (associato, consigliere, componente dell'organo di controllo):	
	- se organizzato dall'Organizzazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Organizzazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;	
	- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi	

	zi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla Orga-	
	nizzazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi	
	di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche	
	del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'a-	
	deguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra dispo-	
	sto sub (ii);	
	(v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la	
	riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed	
	il soggetto incaricato della verbalizzazione (che dovrà, pertanto, cor-	
	rispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).	
	ART. 32	
	RINVIO	
	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgo-	
	no le norme di legge vigenti in materia.	
	Bergamo il, 29 giugno 2021.-	
	F.to: Abdoulaye Tall	
	" : Ndiaye Abdoulaye	
	" : Abdou Thiam	
	" : Diaw Lamine	
	" : Fall Aliou	
	" : Thiam El Hadji Aliou	
	" : Niane Imame	
	" : Coundoul Samba	
	" : Mamadou Drame	
	" : Diop Tidiane	

[illegible]

[illegible]